



APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI

nella procedura ordinaria di approvazione secondo gli articoli 7-21 OAPCM
(Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari; RS 510.51)

DEL 28 MAGGIO 2025

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
come autorità concedente*

nella domanda del 15 maggio 2024

da parte di armasuisse immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale,

concernente

COMUNE DI ISONE, COMUNE DI PONTE CAPRIASCA; PIAZZA D'ARMI DI ISONE; NUOVE VASCHE ANTINCENDIO

I.

constata:

1. Il 15 maggio 2024 armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale, (richiedente) ha sottoposto all'autorità concedente il progetto riguardante la realizzazione di due nuove vasche antincendio ed alcuni interventi di risanamento e di modifica su una vasca già esistente.
2. L'Autorità d'approvazione ha ordinato il deposito ufficiale dei piani durante 30 giorni nel periodo dal 7 giugno all'11 luglio 2024, presso i Comuni di Isonne e di Ponte Capriasca. Nessuna opposizione o proposta è stata inoltrata durante il deposito ufficiale.
3. L'Autorità d'approvazione ha condotto una procedura di consultazione e i seguenti pareri sono stati raccolti:
 - 16 luglio 2024: Comune di Isonne;
 - 17 settembre 2024: Comune di Ponte Capriasca;
 - 25 ottobre 2024: Repubblica e Cantone Ticino (Canton Ticino);
 - 3 dicembre 2024: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).
4. La richiedente ha fatto pervenire all'Autorità d'approvazione il suo parere conclusivo sui diversi preavvisi il 26 febbraio 2025.

I diversi pareri verranno trattati nei seguenti considerandi.

II.

considera:

A. Esame formale

1. Competenza materiale

Il progetto prevede la realizzazione di due nuove vasche antincendio e alcuni interventi di risanamento e di modifica su una vasca già esistente. L'utilizzo delle vasche è previsto prevalentemente in relazione con le attività militari, tuttavia non è escluso un loro utilizzo in presenza di eventi di incendi boschivi non riconducibili ad attività militari. Sulla base di quanto precede, si considera che il progetto ha dei fini prevalentemente militari. L'ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari è applicabile (art. 1 cpv. 1 e 2 lett. c e d dell'ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM; RS 510.51). La Segreteria generale del DDPS (Autorità d'approvazione) è competente per la definizione e lo svolgimento della procedura di approvazione (art. 2 OAPCM).

2. Procedura applicabile

Nell'ambito dell'esame preliminare secondo l'articolo 7 OAPCM, l'Autorità d'approvazione dei piani ha constatato quanto segue:

- a. il progetto è sottoposto a una procedura ordinaria di approvazione dei piani di costruzioni militari (artt. 126b ss della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, LM; RS 510.10);
- b. il progetto non consiste in una trasformazione, un ingrandimento o un cambiamento d'esercizio sostanziale; di conseguenza, non è sottoposto ad un esame dell'impatto sull'ambiente (art. 2 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, OEIA; RS 814.011);
- c. il progetto non è rilevante in materia di Piano settoriale militare (capitolo 6.2).

B. Esame materiale

1. Descrizione del progetto

Attualmente la piazza d'armi di Isona dispone di un'unica vasca antincendio ubicata all'interno dell'area stand di tiro 300m. Questa vasca, in quella zona, rende gli interventi di spegnimento di lunga durata più onerosi e difficoltosi. Il presente progetto prevede di migliorare sensibilmente le condizioni di approvvigionamento e la riserva d'acqua di spegnimento per far fronte principalmente agli incendi boschivi sulla piazza d'armi.

La vasca esistente verrà risanata e subirà alcune modifiche, ossia l'alimentazione avverrà tramite una presa separata che attingerà direttamente l'acqua dal riale Canedo evitando così lo spreco di acqua potabile. Essa verrà inoltre munita di un sistema di movimentazione dedicato per la rete di protezione anticaduta. Presso l'Alpe di Tiglio verrà installato un serbatoio prefabbricato interrato per un volume di 40m³. Infine, presso l'Alpe di Serdena è prevista la realizzazione di una vasca antincendio per un volume di 150m³.

2. Preavviso del Comune di Isona

Nel suo parere del 16 luglio 2024, il Comune ha comunicato non aver alcuna osservazione in merito al progetto.

3. *Preavviso del Comune di Ponte Capriasca*

Con la risoluzione municipale n. 547 del 16 settembre 2024 il Comune di Ponte Capriasca ha indicato non avere nessuna osservazione in merito al progetto. Tuttavia, è stato richiesto di essere informato sul prosieguo della procedura come pure l'attuazione degli interventi previsti.

4. *Preavviso del Canton Ticino*

Il Dipartimento del territorio del Canton Ticino ha sottoposto il progetto ai servizi coinvolti, i quali si sono pronunciati come segue:

Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS):

Protezione delle acque:

- (1) Dato che la captazione in questione, che fornisce l'acqua potabile alla caserma (dopo trattamento ad ultrafiltrazione), è alimentata da acque superficiali, il proprietario della stessa nonché richiedente della domanda di costruzione è tenuto ad allestire il piano di protezione delle acque, definendo un settore Ao delle acque superficiali. Il Piano di protezione delle acque deve essere allestito conformemente alle disposizioni legali vigenti in materia (legge federale sulla protezione delle acque [LPac; RS 814.20]; ordinanza sulla protezione delle acque [OPac; RS 814.201]) e approvato ai sensi della legge cantonale d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA).
- (2) Durante i lavori edili devono essere presi tutti gli accorgimenti tecnici necessari a impedire un qualsiasi tipo di inquinamento o intorbidimento delle acque superficiali. È altresì vietato immettere sostanze solide anche se considerate non inquinanti nelle acque superficiali (art. 6 LPac; Allegato 2 cifra 11 OPac).

Organismi pericolosi per l'ambiente:

- (3) È vietato il trasporto dello strato superficiale del terreno fino a una profondità di 30cm dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione. Una deroga può essere richiesta secondo il punto 3 capoverso 4 della decisione generale dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 1° febbraio 2023 per impedire la diffusione di *popillia japonica* Newman nel Canton Ticino.
- (4) I veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo possono lasciare la zona infestata soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e di resti vegetali.
- (5) Per le modalità di lavorazione, trasporto e smaltimento di suolo e di materiale vegetale/neo-fite si richiamano le condizioni contenute nella decisione del 1° febbraio 2023 dell'UFAG.

Impiego prodotti chimici:

La SPAAS ha formulato una raccomandazione in materia, ossia l'utilizzo di prodotti esenti da PFAS di qualsiasi genere.

Gestione dei rifiuti e siti inquinati:

- (6) Tutto il materiale di sterro/scavo scavato all'interno del perimetro dell'impianto di tiro 300m (ca. 80m³) deve essere, come proposto nella relazione tecnica (pag. 22-23), classificato ai sensi dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600) tramite analisi e successivamente smaltito conformemente all'OPSR. Quanto eseguito dovrà essere notificato alla SPAAS (Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, dt-spaas@ti.ch).
- (7) I rifiuti edili generati dal carotaggio in Val Serdena (ca. 1m³) devono essere smaltiti in una discarica di tipo B.
- (8) Per la realizzazione della nuova vasca in Val Serdena deve essere impiegato, nel limite delle possibilità dettate dalle normative tecniche, calcestruzzo riciclato RC-C (vedi art. 20 OPSR e art. 10 del regolamento cantonale di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti, ROPSR).

Ufficio dell'energia:

Autorizzazione Val Serdena:

- (9) La Confederazione Svizzera è autorizzata a derivare fino ad un massimo di 3.33 l/s d'acqua dal riale di Val Serdena per l'alimentazione di una vasca antincendio solo in caso d'emergenza nel Comune di Isona e Ponte Capriasca.
- (10) Durante il prelievo d'emergenza dovrà sempre e comunque essere garantito un deflusso minimo vitale, anche durante i periodi particolarmente siccitosi.
- (11) L'acqua può essere utilizzata unicamente per lo scopo indicato.
- (12) L'autorizzazione è accordata per un periodo di 20 anni.
- (13) L'autorizzazione decade se l'impianto non sarà messo in esercizio entro 2 anni.
- (14) Il conferimento dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una tassa unica di cancelleria di 150.00 franchi. L'importo sarà versato entro 30 giorni della presente (la polizza per il versamento sarà inviata dall'Ufficio dell'energia dopo la crescita in giudicato della licenza edilizia).
- (15) L'autorizzazione è esente da tassa annua.
- (16) Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'impianto e per ogni danno che potesse derivare dall'esercizio degli impianti.
- (17) Al termine dell'utilità dell'impianto, il beneficiario è tenuto a notificare all'Ufficio dell'energia la messa fuori servizio dell'opera di presa e deve procedere a proprio carico alla rimozione completa delle opere eseguite con il ripristino dei luoghi come da situazione antecedente i lavori.

Autorizzazione Vedeggio in Val Caneggio:

- (18) La Confederazione Svizzera è autorizzata a derivare fino ad un massimo di 11.2 l/s d'acqua dal Fiume Vedeggio (Valle di Caneggio) per l'alimentazione dell'acquedotto pubblico della caserma piazza d'armi di Isona e dell'acquedotto pubblico del Comune di Isona. Inoltre è autorizzato un prelievo supplementare solo in caso d'emergenza di 3.33 l/s per l'alimentazione di una vasca antincendio.
- (19) Durante il prelievo d'emergenza dovrà sempre e comunque essere garantito un deflusso minimo vitale, anche durante i periodi particolarmente siccitosi.
- (20) Il prelievo deve garantire la copertura di eventuali ammanchi nel fabbisogno idrico del Comune di Isona. La sua ripartizione avverrà tramite Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Comune.
- (21) L'autorizzazione può essere modificata e revocata in ogni tempo quando ciò sia imposto da un interesse pubblico.
- (22) Il beneficiario dell'autorizzazione è responsabile del rispetto delle condizioni legali inerenti alle derrate alimentari, in particolare per quanto concerne il dovere di autocontrollo (art. 26 della legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0) e il rispetto dei requisiti per l'acqua potabile e per gli impianti di approvvigionamento idrico (sezione 2 dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico, OPPD; RS 817.022.11).
- (23) L'acqua può essere utilizzata unicamente per lo scopo indicato.
- (24) L'autorizzazione è accordata per un periodo di 20 anni.
- (25) Il conferimento dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una tassa unica di cancelleria 150.00 franchi. L'importo è da versare entro 30 giorni della presente.
- (26) L'autorizzazione è esente da tassa annua.
- (27) Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'impianto e per ogni danno che potesse derivare dall'esercizio degli impianti.
- (28) Al termine dell'utilità dell'impianto, il beneficiario è tenuto a notificare all'Ufficio dell'energia la messa fuori servizio dell'opera di presa e deve procedere a proprio carico alla rimozione completa delle opere eseguite con il ripristino dei luoghi come da situazione antecedente i lavori.

Ufficio della natura e del paesaggio:

- (29) La vasca presso lo stand di tiro dovrà rimanere accessibile alla popolazione di Rana rossa presente e dovrà essere munita di rampe d'uscita per evitare l'effetto trappola per la piccola fauna.
- (30) La vasca di Val Serdena dovrà essere munita di rampe d'uscita per evitare l'effetto trappola per la piccola fauna.

Ufficio della caccia e della pesca:

- (31) I lavori a diretto contatto con le acque di superficie non sono autorizzati durante il periodo che va da metà ottobre fino alla fine del mese di marzo.
- (32) I corsi d'acqua non possono essere utilizzati come aree di cantiere.
- (33) I lavori non dovranno creare intorbidimenti delle acque piscicole durante il periodo riproduttivo della trota fario (divieto a partire da metà ottobre fino alla fine di marzo).
- (34) Durante i lavori dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte a scongiurare qualsiasi tipo di inquinamento delle acque ai sensi dell'OPAc (in particolare massima attenzione a evitare il contatto diretto tra cemento fresco e acque di superficie).
- (35) Il dissodamento della vegetazione ripuale è proibito (art. 8 cpv. 3 lett. c LFSP, art. 25 della legge cantonale sulla pesca e la protezione dei pesci e gamberi indigeni).
- (36) Per ogni operazione a contatto con le acque di superficie, il guardiapescia di zona dovrà essere contattato direttamente da chi eseguirà i lavori (o dalla DL per i grandi cantieri) con almeno 15 giorni di anticipo (Ufficio caccia – pesca Distretti Lugano e Mendrisio: dt-ucp.lamone@ti.ch). Sarà il guardiacaccia incaricato a valutare eventuali azioni a tutela della fauna ittica. Il costo di questa eventuale azione sarà fatturato al committente dei lavori in base all'articolo 37 della legge cantonale sulla pesca e la protezione dei pesci e gamberi indigeni. Se fosse necessario un intervento ripetuto o nel caso di impossibilità da parte dei collaboratori dell'Ufficio di garantire uno svolgimento delle operazioni nei tempi prestabiliti questi lavori saranno demandati ad una ditta esterna.

L'Ufficio forestale del 5° e 6° circondario della sezione forestale ha indicato che le opere non concernono bosco, se non per la nuova condotta della vasca stand di tiro 300m (dalla presa Val Caneggio nel Vedeggio). Quest'ultima viene preavvisata favorevolmente in base all'articolo 22 RLCFo (bosco non accertato).

5. Preavviso dell'UFAM

Nel suo parere del 3 dicembre 2024, l'UFAM ha dichiarato approvare il progetto, a condizione che le seguenti richieste vengano rispettate:

Foresta:

- (37) I lavori in relazione alla deroga della distanza dal bosco devono avvenire nel rispetto dell'area boschiva adiacente. In particolar modo, è severamente vietato erigervi baracche o deporvi materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere.
Giustificazione: le costruzioni e gli impianti della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione (art. 17 cpv. 1 della legge forestale, LFo; RS 921.0).
- (38) Per realizzare i lavori in relazione alla deroga alla distanza dalla foresta è opportuno coinvolgere il Servizio forestale cantonale competente.
Giustificazione: è necessario tener conto del bosco che rimane ai sensi dell'art. 20 LFo (evitare possibili danni al popolamento rimanente che possono essere causati dal vento, dalla forte irradiazione solare, ecc.).
- (39) L'autorità decisionale della Confederazione (SG-DDPS) comunica all'UFAM (sezione EIA e ordinamento del territorio) e alla rispettiva autorità cantonale l'entrata in vigore della decisione.
Giustificazione: le autorizzazioni e le disposizioni di diritto forestale diventano efficaci solo dopo essere cresciute in giudicato (art. 47 LFo).

Spazio riservato alle acque, morfologia e fauna acquatica:

- (40) Se le piazze di deposito sono previste in prossimità dello spazio riservato alle acque, la richiedente deve verificare e indicare nei piani/incarti rilevanti se nella configurazione attuale si trovano all'interno dello spazio riservato alle acque. Se non è possibile prevederle al di fuori dello spazio riservato alle acque occorre comprovarne l'ubicazione vincolata.

Giustificazione: art. 41c cpv. 1 OPAC.

- (41) La richiedente deve garantire che l'impatto sullo spazio riservato alle acque sia ridotto al minimo durante l'attuazione dei lavori; la vegetazione ripariale deve essere mantenuta o sostituita in loco.

Giustificazione: art. 37 cpv. 2 LPAC.

- (42) L'autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca secondo l'articolo 8 LFSP può essere concessa tenendo conto delle richieste cantonali dell'Ufficio della caccia e della pesca (31–35) e alle seguenti condizioni:

- a. Il guardapesca cantonale competente deve essere informato almeno due settimane prima della data dell'intervento. Le sue direttive tecniche devono essere rispettate alla lettera (vedi richiesta 36 del preavviso cantonale del 25 ottobre 2024).
- b. Il guardapesca cantonale competente decide se occorre prelevare i pesci nel tratto del corso d'acqua interessato oppure se sono necessarie altre misure nell'ambito della pesca (vedi richiesta 36 del preavviso cantonale del 25 ottobre 2024).
- c. Le misure edili non devono danneggiare la fauna e la flora acquatica e inquinare le acque; l'acqua utilizzata per i lavori di betonaggio non deve finire nel corso d'acqua.
- d. L'immissione deve essere prossima allo stato naturale e integrata nella riva, rinunciando all'impiego di materiali di sbarramento duri per proteggerla.
- e. Nell'area delle acque devono essere utilizzate solo macchine in buono stato al fine di prevenire inquinamenti delle acque a seguito della fuoriuscita di combustibili od olio (idraulico).

5. *Valutazione da parte dell'autorità concedente*

a. *Protezione delle acque*

L'utilizzo dello spazio riservato alle acque, gli interventi sui corsi d'acqua come pure l'eliminazione di vegetazione ripariale sottostanno all'obbligo di un'autorizzazione conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

Ai sensi dell'articolo 41c capoverso 1 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAC; RS 814.201), nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico. Dovessero essere previste delle piazze di deposito in prossimità dello spazio riservato alle acque, l'UFAM ha richiesto una verifica, mediante piani e incarti rilevanti, che indichi se nella configurazione attuale eventuali piazze di deposito rischiano di trovarsi all'interno dello spazio riservato alle acque (40). Se del caso, è richiesto di comprovarne l'ubicazione vincolata.

Nel parere conclusivo la richiedente ha confermato che non sono previsti depositi negli spazi riservati alle acque. L'Autorità d'approvazione considera dunque non necessario comprovare l'ubicazione vincolata, tuttavia la richiedente dovrà fornire per conoscenza all'Autorità competente e all'UFAM, prima dell'inizio dei lavori, dei piani che illustrano lo spazio riservato alle acque e dove verranno installate le piazze di deposito. *Un onere ne conseguirà.*

In maniera generale, l'Ufficio cantonale della caccia e della pesca (UCP) ha domandato che durante i lavori vengano adottate tutte le misure necessarie atte a scongiurare qualsiasi tipo d'inquinamento delle acque ai sensi dell'OPAC (34). In particolare, viene richiesto di portare la massima attenzione al fine di evitare il contatto diretto tra cemento fresco e acque di superficie. I lavori a diretto contatto con le acque di superficie o lavori che possano creare intorbidimenti delle acque piscicole devono essere vietati nel periodo riproduttivo della trota fario, ossia da metà ottobre fino alla fine del mese di marzo (31, 33). La SPAAS si è espressa analogamente

sulla necessità di impedire qualsiasi tipo d'inquinamento o intorbidimento delle acque superficiali mediante tutti gli accorgimenti tecnici necessari, sottolineando il divieto di immettere sostanze solide nelle acque superficiali anche se considerate non inquinanti (2). Per quanto riguarda le aree di cantiere, l'UCP ha richiesto che venga vietato l'utilizzo dei corsi d'acqua in tal senso (32).

Nel suo parere conclusivo la richiedente ha confermato poter implementare queste domande. L'Autorità d'approvazione considera le richieste giustificate e proporzionate. Di conseguenza, *le richieste faranno l'oggetto di diversi oneri.*

Ai sensi dell'articolo 37 capoverso 2 LPAc, nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito.

L'UFAM ha domandato che la richiedente garantisca che l'impatto sullo spazio riservato alle acque venga ridotto al minimo durante l'attuazione dei lavori e che la vegetazione ripuale venga mantenuta o sostituita in loco (41). La richiedente ha confermato poter implementare la richiesta. L'Autorità d'approvazione ritiene la richiesta proporzionata e giustificata. *Trattandosi dell'applicazione delle disposizioni vigenti, nessun onere sarà ritenuto.*

L'UCP ha ricordato che di principio, conformemente all'articolo 8 capoverso 3 lettera c della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0) e all'articolo 25 della legge cantonale sulla pesca e la protezione dei pesci e gamberi indigeni, il dissodamento della vegetazione ripuale è proibito (35). L'UFAM ha tuttavia indicato che una deroga può essere accordata, se le condizioni cantonali (31–35) vengono rispettate e ha aggiunto ulteriori condizioni da rispettare (42).

In primo luogo, l'UFAM, basandosi sul parere dell'UCP (36), ha richiesto il coinvolgimento del guardiacaccia competente, il quale deve essere contattato direttamente, con almeno 15 giorni di anticipo, prima di ogni operazione a contatto con le acque di superficie (Ufficio caccia – pesca Distretti Lugano e Mendrisio: dt-ucp.lamone@ti.ch, 42 lett. a e b). Dopo aver effettuato una valutazione il guardiacaccia stabilirà le azioni atte a assicurare la tutela della fauna ittica. La richiedente dovrà eseguire i lavori conformemente alle direttive tecniche stabilite dal guardiacaccia. Se fosse necessario un intervento ripetuto o nel caso di impossibilità da parte dei collaboratori dell'Ufficio di garantire uno svolgimento delle operazioni nei tempi prestabiliti questi lavori saranno demandati ad una ditta esterna. Conformemente all'articolo 37 della legge cantonale sulla pesca e la protezione dei pesci e gamberi indigeni, il costo di questa eventuale azione sarà fatturato al committente dei lavori.

In secondo luogo, viene richiesto che le misure edili vengano realizzate senza causare alcun danno alla fauna e la flora acquatica o inquinamento delle acque. In particolar modo, non è ammesso che l'acqua utilizzata per i lavori di betonaggio finisca nel corso d'acqua (42 lett. c). In terzo luogo, è stato domandato che l'immissione sia prossima allo stato naturale e integrata nella riva, rinunciando all'impiego di materiali di sbarramento duri per proteggerla (42 lett. d). In quarto luogo, nell'area delle acque è permesso solamente l'utilizzo di macchine in buono stato al fine di prevenire inquinamenti delle acque a seguito della fuoriuscita di combustibili od olio (42 lett. e).

Nel suo parere conclusivo la richiedente ha accolto le richieste precisando che il progetto non prevede interventi sui riali. Trattandosi di domande presentate non solo in relazione con un eventuale dissodamento, ma anche per assicurare la protezione delle acque (richieste 31-34 cantonali), l'Autorità d'approvazione ritiene che queste misure, malgrado quanto sostenuto dalla richiedente, siano giustificate e proporzionate. Sulla base di quanto precede una deroga al divieto di dissodamento della vegetazione ripuale secondo gli articoli sopramenzionati potrà essere accordata e le condizioni per beneficiare dell'autorizzazione straordinaria secondo l'articolo 8 LFSP *verranno riprese come oneri nel dispositivo della presente decisione.*

Nel parere cantonale, la SPAAS ha sottolineato che la relazione tecnica indica che gli interventi di risanamento per la vasca antincendio presso lo stand di tiro 300m interessano una zona di protezione "S2 provvisoria" delle acque sotterranee. Tuttavia, viene precisato che questa classificazione era stata istituita in modo precauzionale.

Basandosi su quanto sopra menzionato, la SPAAS ha domandato che venga allestito un piano di protezione delle acque, definendo un settore A₀ delle acque superficiali, considerato che la captazione, la quale è alimentata dalle acque superficiali, fornisce in acqua potabile la caserma di cui la richiedente è proprietaria (1). Il Piano di protezione delle acque deve essere allestito conformemente alla legge federale sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20) e dell'OPAC ed essere conforme alla legge cantonale d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA).

La richiedente ha accolto questa richiesta e ha precisato che sottoporrà prima dell'inizio dei lavori un piano di protezione delle acque alla SPAAS. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta giustificata e proporzionata, *un onere ne conseguirà*.

b. Natura e paesaggio

Neofite invasive

L'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 15 cpv. 1 OEDA). Se compaiono organismi che potrebbero mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile, devono essere ordinate delle misure necessarie per combatterli e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro la loro insorgenza (art. 52 cpv. 1 OEDA).

Conformemente all'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione vegetale da organismi nocivi particolarmente pericolosi (OSaIV; RS 916.20), l'Ufficio federale dell'Agricoltura (UFAG), in qualità di autorità competente, può ordinare delle misure adeguate contro il pericolo di diffusione di tali organismi. Con la decisione generale per impedire la diffusione di *popillia japonica* Newman nel Canton Ticino del 1° febbraio 2023, l'UFAG ha emesso delle misure da rispettare a tale scopo.

In materia di lotta alle neofite invasive, la SPAAS ha formulato tre domande che si fondano su questa decisione. In maniera generale, è stato rinviato alle condizioni contenute nella decisione sopraccitata per quanto riguarda le modalità di lavorazione, trasporto e smaltimento di suolo e di materiale vegetale/neofite (5). È stato anche richiesto di vietare il trasporto dello strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30cm dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione di *popillia japonica* (3). Per quanto riguarda i veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo, è stato domandato che questi lascino la zona infestata soltanto dopo essere stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e di resti vegetali (4). Nel parere conclusivo della richiedente le presenti condizioni sono state accolte.

Queste condizioni riformulano e riprendono il contenuto della decisione del 1° febbraio 2023 dell'UFAG. L'Autorità d'approvazione stima che l'applicazione delle condizioni della decisione sopraccitata, inserendola in un onere, venga a rinforzare l'impegno che la richiedente deve consacrare per la tutela dell'area durante i lavori. Di conseguenza, le condizioni saranno *l'oggetto di un unico onere*.

Protezione specie animali

Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) dev'essere prevenuta l'estinzione di specie animali e vegetali indigene mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.

L'Ufficio della natura e del paesaggio ha domandato che la vasca presso lo stand di tiro 300m rimanga accessibile alla popolazione di Rana rossa e di munirla di rampe d'uscita per evitare l'effetto trappola per la piccola fauna (29). L'installazione di rampe d'uscita è da eseguire anche presso la vasca di Val Serdena (30). La richiedente ha accolto queste richieste. L'Autorità d'approvazione considera le richieste giustificate e proporzionate. *Degli oneri verranno ritenuti*.

c. Materiali edili

Laddove tecnicamente possibile, la SPAAS ha richiesto che per la realizzazione della nuova vasca di Val Serdena venga impiegato calcestruzzo RC-C riciclato (8). Nel suo parere conclusivo la richiedente ha accolto la richiesta. L'Autorità d'approvazione considera la domanda proporzionata e giustificata. *Un onere sarà previsto a tale scopo.*

Per i rifiuti edili generati dal carotaggio in Val Serdena (ca. 1m³) è stato richiesto lo smaltimento in una discarica di tipo B (7). La richiedente ha accolto la richiesta. L'Autorità d'approvazione considera la domanda proporzionata e giustificata. *La richiesta farà l'oggetto di un onere.*

Per quanto riguarda il materiale di sterro/scavo scavato all'interno del perimetro dell'impianto di tiro 300m (ca. 80m³), la SPAAS ha richiesto che quest'ultimo venga classificato, analizzato e successivamente smaltito conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600), come proposto nella relazione tecnica (pag. 22-23). Quanto eseguito dovrà essere poi notificato alla SPAAS (6).

La richiedente ha confermato poter implementare la richiesta. Anche se integrata nella relazione tecnica, considerando la richiesta della SPAAS di essere informata sui risultati, l'Autorità d'approvazione ritiene quest'ultima giustificata e proporzionata. *Verrà dunque ritenuto un onere.*

d. Acqua pubblica di superficie

Le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri corsi d'acqua fanno parte del demanio pubblico del Cantone (art. 11 lett. a della legge cantonale sul demanio pubblico). La derivazione di acque pubbliche è soggetta a concessione o ad autorizzazione secondo le norme della presente legge (art. 2 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque, LUA).

L'articolo 24 LUA stabilisce che le utilizzazioni delle acque pubbliche, le quali non avvengono mediante sfruttamento in proprio da parte dello Stato, sono soggette ad autorizzazione. In applicazione degli articoli 26-30 LUA, l'Ufficio dell'energia (UE) cantonale ha formulato diverse condizioni che elencano diverse competenze nelle vesti d'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione sia per i prelievi nel riale di Val Serdena come pure dal fiume Vedeggio in Val Caneggio.

Ai sensi dell'articolo 126 LM con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (cpv. 1). Inoltre non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Tuttavia, va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale (cpv. 3).

Sulla base di quanto precede, con l'applicazione della presente procedura nessuna autorizzazione cantonale è necessaria e la SG-DDPS è l'autorità competente unica. Tuttavia, le richieste cantonali verranno analizzate e prese in conto per quanto esse non limitino in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale.

L'UE ha domandato che venga a decadere l'autorizzazione per il riale di Val Serdena in caso di mancata messa in esercizio entro due anni (13) e che per il fiume Vedeggio l'autorizzazione possa essere modificata e revocata in ogni tempo quando ciò sia imposto da un interesse pubblico (21).

Il presente progetto ha lo scopo di fornire le condizioni necessarie in materia di sicurezza per lo svolgimento delle attività militari. L'autorizzazione per il prelievo dal riale di Val Serdena è prevista per il riempimento di una vasca antincendio. L'Autorità d'approvazione, che rilascia l'autorizzazione, considera questa domanda – accettata dalla richiedente – come proporzionata. La messa in esercizio dovrà avvenire entro due anni dal termine dei lavori. *Un onere sarà dunque ritenuto.*

L'articolo 33 capoverso 1 LPac prevede che l'autorità può aumentare i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua previsto. Di conseguenza, l'Autorità d'approvazione in caso di necessità potrà

modificare i deflussi residuali minimi autorizzati in caso una nuova ponderazione fra gli interessi a favore o contro il prelievo dovesse risultare necessaria. Trattandosi dell'applicazione delle disposizioni in vigore, *nessun'onere verrà ritenuto*.

Il prelievo presso il fiume Vedeggio deve garantire la copertura di eventuali ammanchi nel fabbisogno idrico del Comune di Isona. L'UE ha dunque richiesto che la sua ripartizione avvenga tramite Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Comune (20). La richiedente ha comunicato poter soddisfare tale richiesta. L'Autorità d'approvazione considera opportuna una coordinazione con le parti interessate. Per questo motivo ritiene la richiesta giustificata e proporzionata. Di conseguenza, *un onere verrà pronunciato in tal senso*.

Ai sensi dell'articolo 29 lettera a LPAc, deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune, preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente. Per poter ottenere l'autorizzazione è necessario che, insieme agli altri prelievi, dal corso d'acqua vengono tolti al massimo il 20 per cento della portata Q347 e non più di 1000 l/s (art. 30 lett. b LPAc).

Per l'alimentazione dell'acquedotto pubblico della caserma piazza d'armi di Isona e dell'acquedotto pubblico del Comune di Isona, l'UE ha consultato l'Ufficio caccia e pesca cantonale, il quale ha indicato che il valore massimo di prelievo dal Fiume Vedeggio (Valle di Caneggio) autorizzabile ai sensi dell'articolo 30 lettera b LPAc è di 11.2 l/s. Inoltre è consentito un prelievo supplementare solo in caso d'emergenza di 3.33 l/s per l'alimentazione di una vasca antincendio (18). La richiesta può essere implementata secondo la richiedente. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta giustificata e proporzionata.

Solo in caso d'emergenza nei comuni di Isona e Ponte Capriasca, la derivazione dal riale di Val Serdena per l'alimentazione di una vasca antincendio è consentita fino ad un massimo di 3.33 l/s d'acqua (9). La richiedente ha confermato poter soddisfare la richiesta. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta giustificata e proporzionata.

Per i prelievi dal Fiume Vedeggio e dal riale di Val Serdena verranno rilasciate le autorizzazioni necessarie conformemente agli articoli 29 lettera a e 30 LPAc.

Durante i prelievi d'emergenza, sia sul fiume che sul riale, dovrà sempre e comunque essere garantito un deflusso minimo vitale, anche durante i periodi particolarmente siccitosi (10, 19). È importante precisare, per quanto riguarda il dovere di garantire il deflusso minimo vitale, che questa competenza, una volta terminati i lavori, ricade sul gestore dell'impianto. In quanto proprietario dell'impianto spetta invece alla richiedente, per mezzo di misure tecniche o organizzative, assicurarsi del corretto impiego dell'impianto da parte del gestore. L'Autorità d'approvazione ritiene le richieste giustificate e proporzionate. *Un onere verrà ritenuto*.

Sia per quanto riguarda il riale di Val Serdena che il fiume Vedeggio, l'UE ha richiesto che l'acqua venga utilizzata unicamente per lo scopo indicato (11, 23). La richiedente ha comunicato poter implementare la richiesta. È importante ricordare che nessun prelievo può essere effettuato se non nei limiti dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità d'approvazione. Per questo motivo, *nessun onere è necessario in tal senso*.

Ai sensi dell'articolo 29 capoverso LUA, i canoni per questa utilizzazione delle acque pubbliche sono commisurati in funzione dello scopo e del quantitativo di acqua prelevato, ritenuto un minimo di 150.00 franchi e un massimo annuo di 300.00 franchi per prelievi fino a 5 l/s, e un minimo di 30.00 franchi e un massimo di 60.00 franchi per ogni l/s in più.

L'UE ha dunque richiesto il versamento di una tassa unica di cancelleria 150.00 franchi, esentando tuttavia la richiedente da una tassa annua (14, 15, 25, 26). La richiedente ha accolto la richiesta. Trattandosi dell'utilizzazione del demanio pubblico del Cantone, l'Autorità d'approvazione considera proporzionato e giustificato il versamento di una tassa. *Il rilascio delle autorizzazioni sarà condizionato dal pagamento delle tasse sopramenzionate*.

L'UE ha domandato che i prelievi possano essere effettuati durante un periodo di 20 anni (12, 24). Al termine dell'utilità dell'impianto, il beneficiario è tenuto a notificare all'UE la messa fuori servizio dell'opera di presa e deve procedere a proprio carico alla rimozione completa delle opere eseguite con il ripristino dei luoghi come da situazione antecedente i lavori (17, 28).

La durata d'esercizio della piazza d'armi d'Isona secondo il Piano settoriale militare 2017 è superiore a 10 anni. Fin quando la piazza d'armi d'Isona necessiterà di una corretta disponibilità di approvvigionamento di acque di spegnimento per svolgere le attività militari in tutta sicurezza, quest'ultime verranno mantenute e dei prelievi, secondo le condizioni sopra menzionate, potranno essere effettuati. Ad ogni modo, in caso le vasche non dovessero essere più necessarie, il ripristino dell'area, come da situazione antecedente i lavori, sarà a carico della richiedente e farà l'oggetto di una nuova domanda presso l'Autorità competente. *Per questo motivo nessun onere sarà disposto per queste due richieste.*

Secondo l'UE (22), in quanto beneficiaria dell'autorizzazione, la richiedente è responsabile del rispetto delle condizioni legali inerenti alle derrate alimentari, in particolare per quanto concerne il dovere di autocontrollo (art. 26 della legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0) e il rispetto dei requisiti per l'acqua potabile e per gli impianti di approvvigionamento idrico (sezione 2 dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico, OPPD; RS 817.022.11).

Questa richiesta costituisce un rinvio alle disposizioni legali vigenti, tuttavia non essendo responsabile per la gestione dell'impianto la richiedente ha il compito di informare debitamente il gestore sui doveri legali. L'Autorità d'approvazione ritiene la richiesta proporzionata e giustificata. *Un onere sarà ritenuto in tal senso.*

L'UE, in maniera generale, ha sottolineato la responsabilità della richiedente per ogni danno riconducibile all'esercizio degli impianti (16, 27). Per questo motivo, si ritiene il rispetto delle disposizioni legali in vigore in materia di responsabilità sufficiente e *nessun onere verrà pronunciato.*

e. Foresta

Ai sensi dell'articolo 17 della legge forestale (LFo; RS 921.0), le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione (cpv. 1). Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare la riduzione della distanza minima, subordinandola a oneri e condizioni (cpv. 2).

L'UFAM ha formulato una richiesta in tal senso richiedendo che i lavori in relazione alla deroga della distanza minima dalla foresta avvengano nel rispetto dell'area boschiva adiacente (37). In particolar modo, ha richiesto il divieto di erigervi baracche o deporvi materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere. La richiedente ha confermato poter implementare la richiesta. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta giustificata e proporzionata. *Ne conseguirà un onere.*

In aggiunta a ciò, in considerazione dell'articolo 20 LFo il quale prevede una gestione della foresta che permetta che quest'ultima possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizione, l'UFAM ha richiesto che il Servizio forestale cantonale competente venga coinvolto per la realizzazione dei lavori in relazione alla deroga alla distanza minima dalla foresta (38). La richiedente ha accolto la richiesta. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta giustificata e proporzionata. *Un onere verrà disposto a tale scopo.*

Infine, l'UFAM ha formulato un'indicazione all'attenzione dell'Autorità d'approvazione, ovvero la comunicazione dell'entrata in vigore della presente decisione all'UFAM, in particolare alla sua Sezione EIA e ordinamento del territorio, e alla rispettiva autorità cantonale competente (39). La decisione d'approvazione sarà notificata all'UFAM come pure al Canton Ticino. Come indicato al punto 5 (vedi sotto), la decisione d'approvazione entra in vigore se nessun ricorso viene presentato al Tribunale amministrativo federale entro il termine di ricorso di 30 giorni. In aggiunta al fatto che l'Autorità d'approvazione non può imporre a sé stessa degli oneri, spetta alle autorità, interessate di sapere quando la decisione è entrata in vigore, informarsi se è stato presentato un eventuale ricorso all'Autorità d'approvazione dopo la scadenza del termine di ricorso di 30 giorni. *Di conseguenza, nessun onere verrà disposto.*

f. Comunicazione

Il Comune di Ponte Capriasca ha sottolineato di voler essere informato sul prosieguo della procedura come pure sull'attuazione degli interventi previsti. Conformemente all'articolo 30 capoverso 1 lettera b OAPCM la decisione è notificata tramite raccomandata ai Comuni interessati.

L'Autorità d'approvazione tiene a sottolineare che ogni autorizzazione rilasciata da quest'ultima richiede che l'inizio dei lavori venga debitamente comunicato ai Comuni interessati. Questo punto viene dunque integrato negli oneri generali.

g. Prevenzione dei rumori

Il progetto deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.14) e dei provvedimenti della *Direttiva sul rumore dei cantieri* (UFAM, 2006, stato 2011).

L'UFAM e il Cantone non hanno formulato alcuna domanda in materia di prevenzione dei rumori, ossia sulle misure applicate dalla richiedente.

L'Autorità d'approvazione considera i provvedimenti scelti in conformità con le condizioni poste dalla *Direttiva sul rumore dei cantieri*. Trattandosi dell'applicazione delle disposizioni vigenti *nessun onere è necessario*.

h. Protezione dell'aria

Per quanto concerne la protezione dell'aria, devono essere rispettate le disposizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) e le norme in vigore in materia, in particolare la *Direttiva aria cantieri* (UFAM, 2016). I provvedimenti del gruppo A costituiscono i provvedimenti di base. Vengono applicati i provvedimenti del gruppo B se uno dei criteri (durata, superficie, cubatura) della corrispondente classe d'ubicazione è adempiuto (cfr. tab. 2).

Sia l'UFAM che il Canton Ticino non hanno emesso alcuna condizione in materia di protezione dell'aria. Secondo l'incarto di domanda, il cantiere edile è attribuito al gruppo di provvedimenti A considerata la durata inferiore ad un anno per i lavori di realizzazione. L'Autorità d'approvazione considera i provvedimenti scelti in conformità con le condizioni poste dalla *Direttiva aria cantieri*. Trattandosi dell'applicazione delle disposizioni vigenti *nessun onere è necessario*.

C. Risultato

Sulla base del presente esame non sussistono aspetti per i quali sarebbero violate le prescrizioni della legislazione applicabile in concreto. Di conseguenza, il presente progetto soddisfa il diritto materiale e formale applicabile e le premesse per l'approvazione dei piani di costruzioni militari sono adempiute.

III.

decide:

1. Approvazione dei piani

Il progetto di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale, nella domanda del 15 maggio 2024, concernente

Comune di Isonne, Comune di Ponte Capriasca, Piazza d'armi di Isonne; nuove vasche antincendio

con la documentazione seguente:

- Progetto DNA-A/9613, Relazione tecnica, 14.05.2024

- Nuove vasche antincendio Isona Progetto definitivo, CSD INGEGNERI SA, Lugano 31.03.2022
- Pianta, Sezioni e dettagli, Stand di Tiro 300m, Presa a riale Canedo, Modifica - Vasca antincendio, Progetto definitivo, 31.08.2021
- Pianta, Sezioni e dettagli, Alpe del Tiglio, Nuovo serbatoio di riserva antincendio, Progetto definitivo, 04638 – AF2___0002, 31.08.2021
- Pianta, Sezioni e dettagli, Alpe di Serdena, Nuova vasca antincendio, Progetto definitivo, 04638 – AF2___0005, 31.03.2022
- Inventario zone di protezione delle acque, No. Disegno 828400-51, 1:2'000, stato banca dati marzo 2023
- Inventario zone di protezione delle acque, No. Disegno 828400-52, 1:2'000, stato banca dati marzo 2023
- Preavviso dell'Ufficio Caccia e Pesca cantonale, 25.04.2023
- Presa di posizione progetto DNA-A/9613. Nuove vasche antincendio Isona, Preavviso mandatario NPEs, Maddalena associati Sagl, 07.02.2024
- Inventari e aree protette, 1:25'000, stato banca dati febbraio 2021
- Preavviso dell'Ufficio forestale del 5° circondario, 30.06.2023
- Vasca antincendio - Stand di tiro, Delimitazione e distanza dal bosco, 1:2'000/1:1'000, Piano no. 828.400-62, 24.03.2023
- Vasca antincendio - Alpe del Tiglio, Delimitazione e distanza dal bosco, 1:2'000/1:1'000, Piano no. 828.400-61, 24.03.2023
- Vasca antincendio - Alpe Serdena, Delimitazione e distanza dal bosco, 1:2'000/1:1'000, Piano no. 828.400-63, 24.03.2023
- Vasca antincendio - Stand di tiro, Distanza progetto da strutture militari e non, 1:4'000, Piano no. 828.400-72, 24.03.2023
- Vasca antincendio - Alpe del Tiglio, Distanza progetto da strutture militari e non, 1:4'000, Piano no. 828.400-71, 21.03.2023
- Vasca antincendio - Alpe Serdena, Distanza progetto da strutture militari e non, 1:4'000, Piano no. 828.400-73, 24.03.2023

è approvato sulla base delle considerazioni summenzionate e degli oneri stabiliti.

2. Autorizzazioni straordinarie

2.1 Deroga alla distanza minima dalla foresta

Per la nuova condotta della vasca stand di tiro 300m viene rilasciata una deroga alla distanza minima dalla foresta secondo l'articolo 17 della legge sulle foreste (LFo; RS 921.0).

2.2 Autorizzazione per prelievi che eccedono l'uso comune

Ai sensi degli articoli 29 lettera a e 30 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC; 814.20) vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni per i prelievi dal Fiume Vedeggio e dal riale di Val Serdena:

- La derivazione dal Fiume Vedeggio (Valle di Caneggio) per l'alimentazione dell'acquedotto pubblico della caserma piazza d'armi di Isona e dell'acquedotto pubblico del Comune di Isona è consentita fino ad un massimo di 11.2 l/s d'acqua. Un prelievo supplementare è consentito solo in caso d'emergenza di 3.33 l/s per l'alimentazione di una vasca antincendio. La richiedente informerà il gestore in tal senso.
 - o Il rilascio dell'autorizzazione sottostà al pagamento di una tassa unica di cancelleria di 150.00 franchi. L'importo sarà versato conformemente alla polizza per il versamento inviata dall'Ufficio dell'energia dopo la crescita in giudicato della decisione.
- Solo in caso d'emergenza nel Comune di Isona e Ponte Capriasca, la derivazione dal riale di Val Serdena per l'alimentazione di una vasca antincendio è consentita fino ad un massimo di 3.33 l/s d'acqua. La richiedente informerà il gestore in tal senso.

- Il rilascio dell'autorizzazione sottostà al pagamento di una tassa unica di cancelleria di 150.00 franchi. L'importo sarà versato conformemente alla polizza per il versamento inviata dall'Ufficio dell'energia dopo la crescita in giudicato della decisione.

2.3 Autorizzazione per interventi tecnici

Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera c della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0) con la presente decisione viene accordata un'autorizzazione per la correzione di fiumi e ruscelli e il dissodamento ripuale per gli interventi tecnici necessari per l'installazione delle pompe all'interno e all'esterno dell'edificio esistente nella Val Cadeggio e la posa della conduttura nel riale Serdena.

3. *Oneri*

Generalità

- 3.1. L'inizio e la durata prevista dei lavori devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità competente per l'approvazione dei piani come pure ai Comuni di Isona e di Ponte Capriasca.
- 3.2. La richiedente deve informare l'Autorità competente per l'approvazione dei piani della conclusione dei lavori e inviarle un rapporto, al massimo 3 mesi dopo la conclusione dei lavori.
- 3.3. Gli adattamenti ulteriori al progetto devono essere sottoposti all'autorità competente per l'approvazione dei piani, che si riserva il diritto di ordinare una nuova procedura d'approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti (art. 32 OAPCM).

Protezione delle acque

- 3.4. Prima dell'inizio dei lavori, la richiedente fornirà per conoscenza all'Autorità competente e all'UFAM i piani che illustrano lo spazio riservato alle acque e dove verranno installate le piazze di deposito.
- 3.5. Per i lavori edili verranno presi tutti gli accorgimenti tecnici necessari atti a impedire un qualsiasi tipo di inquinamento o intorbidimento delle acque superficiali, in particolare:
 - 3.5.1. Sono vietati i lavori a diretto contatto con le acque di superficie.
 - 3.5.2. È vietato immettere sostanze solide, anche se considerate non inquinanti, e deve essere evitato il contatto diretto con il cemento fresco.
 - 3.5.3. I lavori che possano causare danni alla fauna e alla flora acquatica devono essere evitati.
 - 3.5.4. I lavori che possono creare degli intorbidimenti delle acque piscicole nel periodo riproduttivo della trota fario (da metà ottobre a fine marzo) sono vietati.
 - 3.5.5. Solo le macchine in buono stato devono essere utilizzate così da evitare la fuoriuscita di combustibili od olio (idraulico).
- 3.6. È vietato usare i corsi d'acqua come aree di cantiere.
- 3.7. La richiedente contatterà il guardiacaccia cantonale competente, con almeno 15 giorni di anticipo, prima di ogni operazione a contatto con le acque di superficie (Ufficio caccia – pesca Distretti Lugano e Mendrisio: dt-ucp.lamone@ti.ch). In seguito alla valutazione del guardiacaccia, la richiedente eseguirà i lavori conformemente alle direttive tecniche stabilite da quest'ultimo. Se fosse necessario un intervento ripetuto o nel caso di impossibilità da parte dei collaboratori dell'Ufficio di garantire uno svolgimento delle operazioni nei tempi prestabiliti questi lavori saranno demandati ad una ditta esterna. Il costo di questa eventuale azione sarà fatturato al committente dei lavori.
- 3.8. L'immissione sarà prossima allo stato naturale e integrata nella riva, rinunciando all'impiego di materiali di sbarramento duri per proteggerla.

- 3.9. Prima dell'inizio dei lavori, la richiedente dovrà allestire e sottoporre alla SPAAS (con copia alla SG-DDPS) un piano di protezione delle acque, definendo un settore A₀ delle acque superficiali che alimentano la captazione, conformemente alla LP_{Ac} e alla OP_{Ac} e conforme alla LALIA.

Acqua pubblica di superficie

- 3.10. Durante i prelievi d'emergenza, sia sul fiume che sul riale, dovrà sempre e comunque essere garantito un deflusso minimo vitale, anche durante i periodi particolarmente siccitosi. La richiedente informerà il gestore in tal senso.
- 3.11. La messa in esercizio dovrà avvenire entro due anni dal termine dei lavori.
- 3.12. Una convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Comune stabilirà la ripartizione del fiume Vedeggio al fine di garantire la copertura di eventuali ammanchi nel fabbisogno idrico del Comune di Isona.

Natura e paesaggio

- 3.13. La richiedente applicherà le condizioni elencate nella decisione del 1° febbraio 2023 dell'UFAG concernente la limitazione della diffusione di *popillia japonica* Newman.
- 3.14. La vasca presso lo stand di tiro rimanga accessibile alla popolazione di Rana rossa e sarà munita di rampe d'uscita per evitare l'effetto trappola per la piccola fauna.
- 3.15. Presso la vasca in Val Serdena verranno installate delle rampe d'uscita per la piccola fauna.

Foresta

- 3.16. I lavori in relazione alla deroga della distanza dal bosco avverranno nel rispetto dell'area boschiva adiacente. È vietato erigervi baracche o deporvi materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere.
- 3.17. Il Servizio forestale cantonale competente verrà coinvolto per la realizzazione dei lavori in relazione con la deroga alla distanza dalla foresta.

Materiali edili

- 3.18. Laddove tecnicamente possibile, la richiedente dovrà impiegare calcestruzzo RC-C per la realizzazione della nuova vasca in Val Serdena.
- 3.19. I rifiuti edili generati dal carotaggio in Val Serdena (ca. 1m³) saranno smaltiti in una discarica di tipo B.
- 3.20. La richiedente dovrà fornire alla SPAAS (Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, dt-spaas@ti.ch), in un documento separato, le informazioni in relazione con lo smaltimento del materiale di sterro/scavo scavato all'interno del perimetro dell'impianto di tiro 300m (classificazione, risultato delle analisi e fase finale di smaltimento).

4. *Spese di procedura*

Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura.

5. *Notificazione*

In applicazione dell'articolo 30 OAPCM, la presente decisione è notificata direttamente, per raccomandata, alle parti interessate dalla procedura e segnalata nel Foglio federale.

6. *Rimedio giuridico*

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione, per scritto e indicando i motivi, con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (art. 130 cpv. 1 LM). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso

del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

**DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT**
p.o. il capo Territorio e ambiente DDPS



Bruno Locher

Notificazione a

- armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale (per email con allegato l'incarto del progetto approvato elettronicamente)
- Canton Ticino, Dipartimento del territorio, Ufficio domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona (R)
- Comune di Isonne, Casella Postale, CH-6810 Isonne (R)
- Comune di Ponte Capriasca, Via alle Scuole 26, 6946 Ponte Capriasca (R)

P c a:

- armasuisse Immobili, DS SIP
- armasuisse Immobili, DS UNS
- armasuisse Immobili, FM
- SM dell'Esercito, Immo D
- UFAM: Divisione della natura e del paesaggio, 3003 Berna
- Divisione dell'economia, Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, Viale Stefano Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
- WWF Svizzera (service@wwf.ch)
- Pro Natura (mailbox@pronatura.ch)